

COMUNE DI GIARRE

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

INDICE

TITOLO I - DISCIPLINA DEL PGIP

- Art. 1 – SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PGIP
- Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E SPAZI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
- Art. 3 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
- Art. 4 - IMPIANTI DISCIPLINATI DAL PIANO GENERALE
- Art. 5 - MEZZI PUBBLICITARI COSTITUTIVI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
- Art. 6 - MANUFATTI E CARTELLI CON SPONSOR
- Art. 7 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
- Art. 8 - UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI

TITOLO II – ATTUAZIONE DEL PIANO

- Art. 9 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO
- Art. 10 - INTERVENTO DIRETTO DA PARTE DEI PRIVATI
- Art. 11 - INTERVENTO DIRETTO DA PARTE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
- Art. 12 - AFFISSIONI DIRETTE DEI PRIVATI
- Art. 13 - PROGETTO DEGLI IMPIANTI DI ARREDO URBANO
- Art. 14 - PROGETTO UNITARIO DELLE AREE DI ADDENSAMENTO PUBBLICITARIO

TITOLO III – ALTRA PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

- Art. 15 - PUBBLICITA' FONICA
- Art. 16 - PUBBLICITA' A MEZZO DI AEROMOBILE E/O DI PALLONI FRENATI
- Art. 17 - PUBBLICITA' PER CONTO TERZI SUI VEICOLI ADIBITI A TRASORTO DI LINEA E NON, SUI VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI TAXI E BUS-NAVETTA
- Art. 18 - PUBBLICITA' COMMERCIALE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

TITOLO IV - AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E PER EFFETTUARE PUBBLICITA' PER CONTO ALTRUI

- Art. 19 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
- Art. 20 - VARIAZIONI DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO
- Art. 21 - DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 22 - OBBLIGHI DELL'INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 23 - ANTICIPATA RIMOZIONE
- Art. 24 - VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 25 - CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

TITOLO V - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 26 – OGGETTO DELL'IMPOSTA
- Art. 27 – SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA
- Art. 28 - GESTIONE DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA
- Art. 29 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA
- Art. 30 - MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE
- Art. 31 - TARIFFE DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SECONDO LE TIPOLOGIE SPECIFICATE NEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E NEL REGOLAMENTO PER LE INSEGNE
- Art. 32 - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
- Art. 36 - ESCLUSIONI
- Art. 34 - ESENZIONI
- Art. 35 - RIDUZIONI
- Art. 36 - AGEVOLAZIONI
- Art. 37 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA PER MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI
- Art. 38 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO PER MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI

Art. 39 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

TITOLO VI - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 40 - ISTITUZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

Art. 41 – SOGGETTO PASSIVO

Art. 42 – MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 43 - TARIFFE

Art. 44 – RIDUZIONE DEL DIRITTO

Art. 45 – PAGAMENTO DEL DIRITTO-RECUPERO DI SOMME

Art. 46 – ESENZIONE DEL DIRITTO

TITOLO VII – PENALITA' E SANZIONI

Art. 47 - MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI O REALIZZATI IN DIFFORMITA' DALL' AUTORIZZAZIONE

Art. 48 - PENALITA', SANZIONI, INTERESSI, COPERTURA IMMEDIATA E RIMOZIONE, DECORRENZA DELLA PUBBLICITA' ABUSIVA

Art. 49 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI

Art. 50 - DIFFIDA AD ADEMPIERE ED ATTIVITA DI CONTROLLO

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 - RAPPORTO CON I PRIVATI

Art. 52 - ADEGUAMENTI, DELOCALIZZAZIONI E RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI MUNITI DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE, MA IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA

Art. 53 - ADEGUAMENTI, DELOCALIZZAZIONI E RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI NON MUNITI DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Art. 54 - RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI DIREZIONALI

Art. 55 - DECADENZE DI CONCESSIONI SU SUOLO PUBBLICO

Art. 56 - NORME DI RINVIO

Art. 57 - ABROGAZIONE NORME CONTRASTANTI

TITOLO I

DISCIPLINA DEL PGIP

Art. 1 – Scopo e ambito di applicazione del PGIP

Il presente Regolamento ha lo scopo di adeguare il precedente, approvato con delibera della Giunta Municipale N.6 del 13.01.2003, alle innovazioni sopravvenute in campo legislativo e nell'ambito del Regolamento Urbanistico del Comune di Giarre. Esso integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche, nonché del D.Lg.vo 30/03/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Codice della Strada) e del D.P.R 16/12/92, n.495 (Regolamento di esecuzione del codice della strada) e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3 del Decreto legislativo 507/93.

Il presente disciplina, inoltre, le modalità di effettuazione della pubblicità, determina le tipologie e la quantità degli impianti pubblicitari tenendo in considerazione i criteri per la realizzazione del Piano generale degli Impianti Pubblicitari di cui all'art. 6 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Giarre N.10 del 27/02/1996

Art.2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E SPAZI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il Comune di Giarre ha popolazione residente di numero 28.023 abitanti al 01/01/2013, per come risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell'art.2 del Decreto Legislativo 507/93 è quindi classificato nella classe IV

In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto della popolazione del Comune di Giarre, la superficie degli spazi da adibire alle pubbliche affissioni e' stabilita in complessivi mq. 560 pari a mq 20 ogni mille abitanti, valore comunque, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.

La superficie complessiva degli spazi per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:

- a) = 25%, viene destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
- b) = 75%, viene destinata alle affissioni di natura commerciale di cui non più del 50% può essere effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.

Art.3 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI (P.G.I.P.): CRITERI E REVISIONE

Per impianti pubblicitari si intendono i manufatti visibili dagli spazi pubblici o di uso pubblico destinati a supportare:

- Pubblica affissione di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica;
- Pubblica affissione di natura commerciale
- Affissione diretta dei privati
- Pubblicità esterna

Il Piano individua e regola le posizioni sul territorio comunale ove è consentita l'installazione dei mezzi pubblicitari, nel rispetto delle direttive, dei divieti, limiti e prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

Il piano tiene conto, altresì, dei criteri generali di cui all'art. 6 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Giarre N.10 del 27/02/1966, nonché del totale e puntuale rispetto delle previsioni e delle prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, di tutti i divieti e vincoli di qualsiasi natura, imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi, nonché delle disposizioni contenute nel relativo regolamento di attuazione;

Il piano prevede:

- a) i fabbisogni espositivi ottimali per le diverse tipologie dei mezzi secondo le finalità di copertura omogenea del territorio e di riequilibrio tra le diverse località del centro abitato distinguendo tra centro storico, località semicentrali e periferiche e di nuovo sviluppo sotto il profilo abitativo, località artigianale - industriale, del terziario, etc.
- b) la distribuzione dell'impiantistica secondo criteri d'impatto decrescente dalle località più esterne (zona di addensamento) verso il Centro tenendo conto dei vincoli urbanistici e di traffico;
- c) le scelte tipologiche coerenti con il contesto urbano e viabilistico con limitazioni dimensionali degli impianti in funzione delle località d'installazione;
- d) la collocazione dell'impiantistica istituzionale direttamente rapportata alla popolazione residente;
- e) l'individuazione degli spazi utilizzabili nelle diverse località per la collocazione di impianti pubblicitari

Quanto appresso elencato, approntato dall'Ufficio Tecnico del Comune, si allega al presente Regolamento per farne parte integrante :

- a) le caratteristiche generali, tipologiche, tecnico prestazionali degli impianti e le norme tecniche per l'installazione dei mezzi pubblicitari ;
- b) la perimetrazione delle aree omogenee sottoposte a particolari norme e la relativa disciplina speciale di piano particolareggiato;
- c) Le procedure per la presentazione delle richieste e le procedure per le autorizzazioni

Il Comune, ai sensi dell'art.23, comma 6 del Codice della Strada, per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari si avvale della facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime previste dall'art. 51 comma 4, del regolamento di attuazione, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Il piano generale degli impianti è soggetto a revisione quando se ne manifesti la necessità previa acquisizione dei pareri mediante conferenza di servizi da tenersi tra gli Uffici competenti.

Art. 4 - IMPIANTI DISCIPLINATI DAL PIANO GENERALE

Ai fini della disciplina del Piano si intendono le seguenti tipologie di impianti pubblicitari;

A. Cartello

A. 1 - formato fino a mq. 12;

A. 2 - formato compreso tra mq. 16 e mq. 18;

B. Impianto per affissioni

B1 - Stendardo per affissioni lussuose - formato cm 100 x 0. 70 (4 fogli)

B2 - Stendardo porta manifesti

B2.1 - formato piccolo - cm 100 x 140, cm 140 x 100 (2 fogli)

B2.2 - formato medio - cm. 140 x 200, 200 x 140 (4 fogli)

B3 Tabella a muro

B3.1 - formati piccoli – 140 x 100; 100 x 140 (2 fogli);

B3.2 – formati medi – 140 x 200; 200 x 140 (4 fogli), 280 x 200 (8 fogli);

C. Impianto pubblicitario speciale

D. Striscione e Gonfalone

E. Impianto su arredo urbano

E.1 Supporto informativo

- E.2 Orologio
- E.3 Parapedonale
- E.4 Pensilina autobus
- E.5 Palina fermata
- E.6 Contenitori per raccolta differenziata
- E.7 Segnaletica direzionale

Art. 5 - MEZZI PUBBLICITARI NON COSTITUTIVI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Non rientrano negli impianti disciplinati dal Piano Generale degli impianti, ma tuttavia soggetti alla discipline di cui ai Titoli V e VII del presente Regolamento, i seguenti mezzi pubblicitari:

- a) Le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi locali esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata.
- b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato,
- c) I manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo quando si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.
- d) I manufatti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita.
- e) I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto collettivo.
- f) I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali
- g) I manifesti luttuosi temporaneamente esposti presso le abitazioni dei congiunti,
- h) Le insegne, targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento.

Costituiscono inoltre pubblicità esterna, le seguenti tipologie di pubblicità effettuata per conto altrui normata nel titolo III e che non rientrano nelle quantità definite ammissibili dal presente piano:

- a. pubblicità fonica
- b. Pubblicità e mezzo aeromobili e/o palloni frenati
- c. pubblicità sui veicoli adibiti al servizio di linea, di taxi e di bus-navetta.
- d. Pubblicità commerciale per conto altrui, in luoghi aperti al pubblico.
- e. Pubblicità nelle apposite vetrinette murali espositive comunali.
- f. Manufatti e cartelli con sponsor

Le distinzioni di cui ai commi precedenti ed all'art 4 sono stabilite sulla base della natura del messaggio pubblicitario, cioè se effettuato per conto di terzi ed installato in luogo estraneo alla sede dell'attività, ovvero installato nella sede o nelle pertinenze accessorie dell'attività, cui il messaggio pubblicitario si riferisce.

Non costituiscono criterio di distinzione né le caratteristiche del manufatto, né la collocazione del mezzo pubblicitario su suolo pubblico o privato, né il carattere temporaneo o permanente dell'atto autorizzatorio.

Art. 6 - MANUFATTI E CARTELLI CON SPONSOR

I manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale, i cartelli segnalanti la realizzazione delle opere pubbliche e quelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree

verdi indicati al punto f) del comma 2 dell'articolo 5 del Regolamento non possono contenere messaggi pubblicitari ma soltanto l'eventuale logo dello sponsor,

Si intende per sponsor quel soggetto giuridico, ente o azienda, che destina risorse economiche per finanziare iniziative, opere e manufatti aventi rilevanza pubblica, con lo scopo indiretto di farsi pubblicità.

Il logo dello sponsor può essere apposto in, modo che sia visibile dallo spazio pubblico e di uso pubblico a condizione che:

- a. Riporti solo il nome ed il marchio dello sponsor
- b. Non sia intercambiabile
- c. Sia contenuto nelle seguenti superfici :
 - Sui manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale fino a 200 cmq.
 - Sui cartelli segnalanti la realizzazione di lavori pubblici fino a 1000 cmq.
 - Sui cartelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi fino a 1000 cmq

Art.7 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari il territorio comunale é suddiviso in zone cosi come individuate nella tavola azzonamento del territorio comunale.

Per ogni zona si indicano, tenuto conto delle sue caratteristiche urbanistiche e dei suoi valori ambientali, le tipologie di impianti ammesse cosi come di seguito specificato :

ZONA 1 - E' formata dalle parti del territorio comprendenti il nucleo centrale storico.

Nella **zona 1** ai fini del presente Piano sono ammesse le seguenti tipologie di impianti pubblicitari:

B. Impianto per affissioni

B1 Stendardo per affissioni luttuose

B2 Stendardo porta manifesti

B2.1 - formato piccolo

B2.2 - formato medio

B3 Tabella a muro

B3.1 - formati piccoli

E. Impianto su arredo urbano

E.1 Supporto informativo

E.2 Orologio

E.3 Parapedonale

E.4 Pensilina autobus

E.5 Palina fermata

E.6 Contenitori per raccolta differenziata

E.7 Segnaletica direzionale

ZONA 2- E'la parte rimanente del territorio comunale in prevalenza non sottoposta a vincolo ambientale.

Nella **zona 2** ai fini del presente Piano sono ammesse tutte le tipologie di impianti pubblicitari cosi come elencati all'art. 4.

In questa zona possono essere individuate delle AREE DI ADDENSAMENTO PUBBLICITARIO dove sulla base di un progetto unitario si può consentire la localizzazione di impianti pubblicitari anche in deroga alle distanze previste dalle normative vigenti.

Tali aree sono quelle destinate ad impianti sportivi, a parcheggio, ed aree per medie e grandi strutture commerciali di vendita.

Sono considerate inoltre aree di addensamento pubblicitario le aree per stazioni di servizio, in queste aree la superficie complessiva dei messaggi pubblicitari non può superare l'8% della superficie delle stesse aree con esclusione di messaggi attinenti ai servizi prestati presso la stazione, ai sensi dell'art .52 del DPR N 495/92.

Inoltre, questa zona, ai sensi di quanto sancito dall'art. 4 del D. L.vo n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità , limitatamente a quella di carattere commerciale,

in relazione all'importanza è suddivisa in due categorie: ordinaria e speciale.

Sono comprese nella categoria speciale le seguenti vie e piazze, a ridosso del centro storico considerate di elevato interesse dal punto di vista della visibilità del messaggio pubblicitario, in cui si prevede il posizionamento di impianti di tipologia a "cartello", da parte di soggetti privati, ciascuno con dimensione massima di 18 mq, per una superficie espositiva massima di 1440 mq.

VIA o ZONA	VIA o ZONA
CORSO EUROPA	PIAZZA JUVARA
VIA TRIESTE	VIA B. CROCE (Sottopassaggio Stazione FS)
VIA VENETO	VIA MADONNA DELLA LIBERTA' (SS 114 da San Leonardello a Trepunti)
VIA AGRIGENTO	VIALE DON MINZONI
Via MARTIRI DI VIA FANI (SottopassaggioFS)	VIA PRINCIPE DI PIEMONTE
CORSO MESSINA	VIA FEDERICO DI SVEVIA

Sono comprese nella categoria normale tutte le vie e piazze del territorio comunale non indicati nella tabella sopra.

Nella categoria speciale è applicata una maggiorazione della tariffa normale del centocinquanta per cento.

ZONA 3 –E’ la zona del territorio comunale individuata come area industriale -artigianale.

In tali zone sono ammesse tutte le tipologie di impianti.

Art. 8 - UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Nell’intero territorio cittadino è vietata la collocazione in opera di qualsiasi impianto pubblicitario non conforme alle prescrizioni del presente P.G.I.P.

E’ vietata qualsiasi forma pubblicitaria sul muro di cinta, nella zona di rispetto dei cimiteri e sui prospetti degli edifici. L’affissione di manifesti, lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita esclusivamente sugli appositi supporti.

Sulle pareti di steccati, recinzioni di cantieri, etc., per qualunque uso costruiti, posti sul suolo pubblico (es.marciapiedi, piazze, strade, etc,) o a confine con esso, e riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune di Giarre la facoltà di affissione di manifesti o di esporre forme pubblicitarie in via provvisoria purché non contrastino con la segnaletica stradale esistente,

A tale scopo tutte le concessioni rilasciate dal Comune per la costruzione di manufatti, staccionate ed armature si intendono comprensive della riserva dell’uso gratuito della superficie esterna per l’esposizione di pubbliche affissioni e pubblicità provvisoria.

E’ vietata la collocazione o l’ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su piante o all’interno di airole, nel rispetto della tutela del patrimonio arboreo e arbustivo della città.

La collocazione in opera degli impianti non deve pregiudicare anche parzialmente la visibilità di regolatori di traffico (cartelli indicatori, impianti semaforici, ecc.) o di altre indicazioni di interesse pubblico.

In una stessa Strada potranno essere posizionati cartelli e supporti informativi e stendardi per le pubbliche affissioni con orientamento o solo orizzontali o solo verticali ed allineati con uguale altezza dal piano stradale.

Vengono ammesse le installazioni di cartelli segnaletici direzionali (frecce) recanti indicazioni turistiche, alberghiere e quelle indicanti servizi di utilità pubblica. E’ ammessa anche l’installazione di cartelli segnaletici direzionali con pubblicità per attività commerciali, professionali, industriali, artigianali, purché posizionati entro un raggio di m.1.500 dall’ubicazione dell’attività. In deroga essi possono essere collocati ad una distanza maggiore, se il primo incrocio utile con la strada principale è superiore a detto raggio.

I cartelli segnaletici direzionali devono avere lo stesso formato (dimensioni, colori diversi per categoria, caratteri tipografici, ,....) e devono essere alloggiati in unico impianto costituito da due montanti verticali.

TITOLO II ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 9

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Il Piano si attua secondo le seguenti modalità :

- intervento diretto da parte dei privati
- intervento diretto da parte del Servizio pubbliche affissioni
- progetto degli ambiti di arredo urbano
- progetti unitari delle aree di addensamento pubblicitario

Tali modalità di attuazione sono riferibili alle tipologie degli impianti pubblicitari come previsto dagli articoli Seguenti.

Art. 10 - INTERVENTO DIRETTO DA PARTE DEI PRIVATI

Tipologie ammesse

L'intervento diretto da parte dei privati é ammesso soltanto per le seguenti tipologie di impianti

A. Cartello

- A. 1 - formato fino a mq. 12;
- A.2 - formato compreso tra mq. 16 e mq. 18;

C. Impianto pubblicitario speciale

D. Striscione e Gonfalone

E. Impianto su arredo urbano

- E.1 Supporto informativo
- E.2 Orologio
- E.3 Parapedonale
- E.4 Pensilina autobus
- E.5 Palina fermata
- E.6 Contenitori per raccolta differenziata
- E.7 Segnaletica direzionale

Art. 11 - INTERVENTO DIRETTO DA PARTE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Tipologie ammesse

Gli impianti per le pubbliche affissioni sono riservati al Servizio pubbliche affissioni che predisporrà un piano di riqualificazione degli spazi urbani a mezzo di un progetto di dettaglio contenente l'ubicazione dei nuovi impianti ed il riordino dell'esistente e l'eliminazione di quelli non conformi al presente piano generale; le tipologie ammesse sono le seguenti:

B1 Stendardo per affissioni luttuose

B2 Stendardo porta manifesti

- B2.1 - formato piccolo
- B2.2 - formato medio

B3 Tabella a muro

- B3.1 - formati piccoli
- B3.2 - formati medi

Il Comune ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti delle pubbliche affissioni, al loro adeguamento nel rispetto del presente Regolamento e relativo Piano generale degli Impianti Pubblicitari, nonché al potenziamento degli impianti stessi, nei limiti previsti dalla normativa e nel quadro del Piano Generale degli impianti.

ART.12 - AFFISSIONI DIRETTE DEI PRIVATI

La quota di superficie, o parte di essa, prevista dall' art 2 del presente Regolamento, potrà essere affidata in concessione mediante gara o, nel caso di preminente interesse pubblico e particolari convenzioni coi privati, mediante concessione diretta.

ART. 13 - PROGETTO DEGLI AMBITI DI ARREDO URBANO

Per la collocazione delle seguenti tipologie di impianti pubblicitari, l'Amministrazione Comunale procederà alla concessione sulla base della presentazione di un progetto di installazioni di arredo urbano,

E. Impianto su arredo urbano

- E.1 Supporto informativo
- E.2 Orologio
- E.3 Parapedonale
- E.4 Pensilina autobus
- E.5 Palina fermata
- E.6 Contenitori per raccolta differenziata
- E.7 Segnaletica direzionale

ART. 14 - PROGETTO UNITARIO DELLE AREE DI ADDENSAMENTO PUBBLICITARIO

Le AREE DI ADDENSAMENTO PUBBLICITARIO di cui all'art. 7 - zona 2, sono attuate mediante Progetto unitario di iniziativa privata.

Tali Progetti dovranno localizzare compiutamente tutti gli impianti pubblicitari proposti e contenere la proposta progettuale corrispondente alle prescrizioni del presente Piano che:

- evidenzii gli impianti previsti e valuti il corretto inserimento ambientale dei nuovi impianti
- tenga conto delle caratteristiche morfologiche, formali, compositive ed architettoniche dello spazio interessato dall'intervento e del suo intorno urbano
- contribuisca a diminuire l'inquinamento visivo della scena urbana
- risponda alle esigenze di circolazione e di traffico

In ogni Area di addensamento pubblicitario gli impianti dovranno appartenere ad una linea unitaria per l'uso di forme, colori e materiali e contribuire a costruire una specifica identità al luogo urbano oggetto dell'intervento.

Gli impianti ammessi nei Progetti di addensamento pubblicitario sono:

A. Cartello

- A.1 - formato Fino a mq. 12;
- A.2 - formato compreso tra mq. 16 e mq. 18;

B. Impianto per affissioni dirette dei privati in impianti di loro proprietà

- B2 Stendardo porta manifesti
 - B2.1 - formato piccolo
 - B2.2 - formato media
- B3 Tabella a muro
 - B3. 1 - formati piccoli
 - B3. 2 - formati medi

C. Impianto pubblicitario speciale

In assenza del Progetto unitario nelle Aree di addensamento pubblicitario valgono le norme dell'area di appartenenza.

TITOLO III

ALTRA PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

Art. 15 - PUBBLICITA' FONICA

Pubblicità fonica effettuata per conto altrui a mezzo di appositi apparecchi amplificatori e simili é ammessa all'interno degli impianti sportivi e, su suolo pubblico, previa autorizzazione solo se finalizzata alla promozione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina o nazionale, limitatamente alla durata della manifestazione stessa.

E' ammessa la pubblicità dei candidati a cariche pubbliche nel periodo della campagna elettorale con le modalità e prescrizioni previste dalla legge.

Art. 16 - PUBBLICITA' A MEZZO AEROMOBILI E/O PALLONI FRENATI

La pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenati è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina e nazionale.

Gli aeromobili potranno stazionare nei luoghi ove avviene la manifestazione o, se in volo, solo se regolarmente autorizzati dalla competente autorità ministeriale.

La durata dell'autorizzazione é strettamente legata alla durata della manifestazione.

Art. 17 - PUBBLICITA' PER CONTO TERZI SUI VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI LINEA E NON, SUI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI TAXI E BUS - NAVETTA.

Pubblicità per conto terzi effettuata su veicoli adibiti a trasporto di linea. Detta pubblicità non potrà essere luminosa o rifrangente ai sensi dell'art. 57 del regolamento di attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni. Sui veicoli adibiti a trasporto di linea e non, la pubblicità è ammessa alle seguenti condizioni:

- a. che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b. che non sia esposta nella parte anteriore del veicolo;
- c. che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle targhe in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- d. che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e. che, se realizzate mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano oltre tre centimetri, rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

Art. 18 - PUBBLICITA' COMMERCIALE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o simili o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto altrui.

Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori il materiale non potrà avere dimensioni complessivamente superiori a mq 2.

Su tutto il territorio Comunale è vietata la pubblicità mediante il lancio o distribuzione a mano di manifestini o altro materiale pubblicitario. E' consentita, invece, la distribuzione di pubblicità commerciale porta a porta a condizione che sia possibile collocarla all'interno delle buche per la corrispondenza o in appositi contenitori all'uopo predisposti.

Prima di iniziare il volantinaggio porta a porta, la Ditta incaricata della distribuzione (Committente) dovrà esibire all'Ufficio tributi una copia del volantino unitamente ad una informativa, redatta su apposito modello (allegato 3 al presente regolamento), contenente le proprie generalità, quelle della Ditta pubblicizzata e quelle del personale addetto alla distribuzione con contestuale attestazione di regolarità contributiva per ciascuna unità impiegata; dovrà indicare altresì le vie o le zone in cui effettuare il

volantinaggio, scelte fra quelle elencate nel modello (allegato 3) che sono le sole in cui è possibile effettuare la distribuzione. Il responsabile del servizio ricevuta l'informativa compilata in ogni sua parte, rilascerà ricevuta del tributo riscosso che l'addetto al volantinaggio dovrà esibire, a richiesta, agli Agenti della Forza Pubblica.

Per le applicazioni delle sanzioni previste nel caso di mancata autorizzazione o nel caso in cui la distribuzione risultasse difforme alle modalità sopra indicate si rimanda all'art. 48 del presente Regolamento.

TITOLO IV

AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE D'IMPIANTI PUBBLICITARI E PER EFFETTUARE PUBBLICITA' PER CONTO ALTRUI

Art. 19 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

Tutte le domande e/o comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere presentate o inviate esclusivamente presso l'Ufficio tecnico del Comune di Giarre seguendo la procedura riportata nell'**allegato 2 al presente Regolamento**. L'autorizzazione per installare e modificare impianti pubblicitari é rilasciata, fatti salvi i diritti di terzi, con la procedura di cui al predetto allegato ed il Comune resta sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall'installazione e dalla presenza del mezzo pubblicitario

L'Ufficio competente manterrà un registro informatizzato delle autorizzazioni rilasciate in ordine cronologico con l'indicazione dell'intestatario, di una sommaria descrizione dell'impianto, nonché degli estremi dell'autorizzazione.

Le posizioni di tutti i mezzi pubblicitari, ad esclusione di quelli a carattere temporaneo, collocati su proprietà privata e su suolo pubblico, saranno riportate nella cartografia dello Stato di Fatto conservata presso l'Ufficio competente.

Quando gli impianti pubblicitari sono installati in strade ricadenti nel demanio provinciale o statale, gli stessi devono ottenere il preventivo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Quando i cartelli o altri mezzi pubblicitari collocati su una strada, siano visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, l'autorizzazione é subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

Per gli impianti da allocare nella parte di zona 2 a categoria speciale, così come precisati nell'art. 7 del presente Regolamento, in prima istanza, al fine di evitare situazioni di monopolio od oligopolio, a ciascun soggetto che abbia avanzato regolare richiesta di installazione di più impianti, non potrà essere autorizzata una superficie maggiore del 10% di quella totale preventivata in tale categoria.

Trascorsi due mesi dall'ultima autorizzazione rilasciata, in mancanza di nuovi soggetti richiedenti, eventuali superfici residuali in zone catalogate a categoria speciale, saranno assegnate, in aggiunta al 10% e fino ad un massimo del 20%, ai soggetti che avevano richiesto impianti con superficie eccedente quella autorizzata. L'ordine di riassegnazione sarà determinato dalla data di presentazione al protocollo generale della richiesta iniziale e sempre che l'interesse persista.

Art.20 - VARIAZIONI DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

E' consentita la variazione del messaggio sugli impianti pubblicitari a condizione che non sia alterata la struttura, né modificate le dimensioni, né il punto di collocazione, senza alcuna comunicazione all'ufficio.

Art. 21 - DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 3 anni, ed é rinnovabile per lo stesso periodo.

L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari provvisori in occasione di manifestazioni, mostre, spettacoli ha validità pari alla durata dell'evento con decorrenza 7 gg. antecedenti l'evento e 24 ore successive.

L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti potrà essere rinnovata con provvedimento espresso dell'Amministrazione comunale da richiedersi almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione originaria. L'istanza di rinnovo deve essere presentata con le stesse modalità della prima istanza.

Art. 22 - OBBLIGHI DELL'INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'installazione degli impianti pubblicitari permanenti deve avvenire, a pena di decadenza, entro un anno dalla data dell'autorizzazione, previa corresponsione del tributo dovuto.

Entro un anno dalla data del provvedimento di autorizzazione il titolare ha l'obbligo di comunicare all'ufficio Competente l'avvenuta installazione dell'impianto pubblicitario allegando una o più foto in formato digitale o stampate per ogni impianto pubblicitario installato.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a. Effettuare la dovuta manutenzione, verificando periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
- b. Effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c. Adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- d. Provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza oltretutto in caso di revoca dell'autorizzazione a seguito di motivata richiesta da parte del Comune;
- e. Provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari temporanei in genere compresi quelli autorizzati in occasioni di manifestazioni o spettacoli per il cui svolgimento sono stati autorizzati, entro le 24 ore successive alla data di scadenza indicate nell'autorizzazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
- f. Provvedere agli adempimenti derivanti dalla disciplina dell'imposta di cui al Titolo V del presente Regolamento,

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta stampata, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- a. Comune di Giarre;
- b. soggetto titolare;
- c. numero e data dell'autorizzazione e relative data di scadenza

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 23 - ANTICIPATA RIMOZIONE

Nei casi di rimozione previsti dal precedente articolo spetta all'interessato provvedere a rimuovere il manufatto pubblicitario, entro la data stabilita dall'Amministrazione, con conseguenti oneri a proprio carico.

In ogni caso la rimozione, non effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione, potrà avvenire a cura di personale incaricato dal Comune e con conseguenti oneri a carico dell'interessato, oltre agli oneri aggiuntivi di deposito degli impianti rimossi.

Tale rimozione dovrà, inoltre, riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti del messaggio pubblicitario, con ripristino dello stato dei luoghi preesistente.

Art.24 - VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE

La voltura dell'autorizzazione avviene mediante semplice comunicazione all'Ufficio competente del nuovo Intestatario, purché lo stesso dimostri di essere in possesso dei requisiti richiesti al precedente intestatario.

Art. 25 - CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione può essere revocata prima dei tre anni per i seguenti motivi:

- a. motivi di interesse pubblico incompatibili con la permanenza dell'impianto;

- b. inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
- c. mancata corresponsione del tributo dovuto al Comune;
- d. rinuncia espressa con documentazione dell'avvenuta rimozione dell'impianto e riconsegna del titolo originale.

TITOLO V

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 26 – OGGETTO DELL'IMPOSTA (Art. 5 D.Lgs. 507/93)

E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario effettuata, anche senza titolo, in qualsiasi forma visiva o acustica - diversa da quella assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia percepibile da tali luoghi.

Si considerano rilevanti ai fini dell'assoggettamento all'imposta :

- a. i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura.
- b. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c. i mezzi e le forme atte ad indicare o individuare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 27 - SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA (Art. 6 D.Lgs. 507/93)

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 28 - GESTIONE DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Il funzionario responsabile di tutta l'attività gestionale ed organizzativa dell'imposta é il Dirigente preposto al servizio dell'area Tributi, coadiuvato dal responsabile dell'Area Tecnica Competente.

La procedura amministrativa di contestazione dell'imposta, a seguito di verbale degli organi di vigilanza o su segnalazioni comunque pervenute all'ufficio, viene gestita direttamente dalla Direzione Entrale, secondo le modalità e i termini previsti dal presente regolamento.

Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio di accertamento e gestione dell'imposta ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normative vigente.

Art.29 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA

I criteri per la determinazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta sono individuati sulla scorta di considerazioni e criteri generali di seguito indicati:

- **Considerazioni generali:**
 - Rilevanza della città sotto il profilo culturale, artistico, architettonico e paesaggistico;
 - Rilevanza dei flussi turistici;
 - Rilevanza dei flussi di pendolarismo che convergono sulle città dagli altri Comuni della Provincia e della Regione.
- **Criteri generali:**
 - Differenziazione e conseguente graduazione delle tariffe dell'imposta a seconda delle tipologie e della durata dell'autorizzazione;
 - Attribuzione di una maggiorazione dell'imposta per i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati rispetto a quelli privi di luce;

- Attribuzione di una maggiorazione dell'imposta per i mezzi pubblicitari allocati in zona definita di categoria speciale
- Entità della superficie di ogni singolo mezzo pubblicitario e conseguentemente dell'impatto sull'ambiente o sull'arredo urbano. Per talune tipologie la dimensione non costituisce elemento per la suddivisione in classi di superficie, in considerazione della loro specificità con i criteri di cui al presente articolo e al successivo art. 31 del presente regolamento.
- Le tariffe possono essere modificate annualmente, dall'organo preposto, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; in mancanza si intendono confermate quelle in vigore.

Art. 30 - MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE

Le maggiorazioni dell'imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alle tariffe di base, salvo che per specifiche tipologie non sia disposto altrimenti.

La tariffa di base è aumentata del 100% per le installazioni di mezzi pubblicitari luminosi od illuminati.

La tariffa di base è aumentata del 150 % per le installazioni di mezzi pubblicitari in luoghi definiti di categoria speciale

Le maggiorazioni per classi di superficie, nei casi in cui sono applicabili, sono indicate al successivo articolo con specifiche modalità per ciascuna tipologia pubblicitaria.

Art.31- TARIFFE DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SECONDO LE TIPOLOGIE SPECIFICATE NEL REGOLAMENTO PER IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E NEL REGOLAMENTO PER LE INSEGNE.

1. Cartello - Impianto pubblicitario speciale - Impianto su arredo urbano – Stendardo- Tipologie pubblicitaria non prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi, è stabilita una tariffa base per ogni mq alla quale sono applicabili le maggiorazioni di cui all'art. 30 del presente Regolamento e secondo i commi seguenti, comprese quelle per classi di superficie, così determinate:

- superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%;
- superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

La tariffa comporta, quanto a durata del mezzo pubblicitario risultante dall'autorizzazione, suddivisioni a seconda che si tratti di pubblicità permanente o temporanea.

Si considera temporanea la pubblicità autorizzata per un periodo non superiore a 365 giorni.

La tariffa per la pubblicità temporanea si applica per ogni metro quadrato e per ogni periodo espresso in giorni.

La tariffa per la pubblicità permanente si applica per ciascun metro quadrato e per ogni periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre o frazione.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, la tariffa si applica in base alla superficie complessiva degli impianti per ogni periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre o frazione, indipendentemente dall'utilizzo degli impianti medesimi.

Le disposizioni di questo comma si applicano altresì alla pubblicità effettuata sul territorio, di tipologia non specificatamente prevista nei commi da 1 a 9 del presente articolo.

2. Striscione.

Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari attraverso strade o piazze è stabilita una tariffa base per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione.

Sono applicabili le maggiorazioni di cui all'art.31 comma 1 del presente Regolamento.

3. Fonica.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di appositi apparecchi amplificatori e simili, è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione e per ciascuna fonte di diffusione della pubblicità.

Non sono applicabili maggiorazioni.

4. Pallone frenato.

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione
Non sono applicabili maggiorazioni.

5. Veicolo in genere, veicolo adibito a trasporto di linea - servizio taxi - bus-navetta

a. Veicolo in genere.

Per la pubblicità installata esternamente su veicoli in genere è stabilita una tariffa per ciascun periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre o frazione, per ogni mq. Non sono applicabili maggiorazioni.

b. Veicolo adibito a trasporto di linea - servizio taxi - bus-navetta.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui, installata esternamente su veicoli adibiti al trasporto di linea, servizio taxi, bus-navetta, è stabilita una tariffa per ciascun periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre o frazione e per ogni metro quadrato. Non sono applicabili maggiorazioni.

Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà quando il territorio comunale di Giarre costituisce l'inizio o la fine della corsa.

6. Locandine.

Per la pubblicità effettuata mediante affissione autorizzata dal Servizio competente della Direzione Tributi, di locandine, cartoncini, manifesti e simili, è stabilita una tariffa per ogni metro quadrato o frazione per ogni periodo di esposizione di 30 giorni o frazione. Non sono applicabili maggiorazioni.

Tale forma pubblicitaria è autorizzata mediante apposizione del timbro dell'ufficio recante la data di scadenza, previa dichiarazione da compilare da parte del richiedente su apposito stampato fornito dal competente ufficio.

Per le locandine di superficie inferiore a 300 cmq non si applica nessuna imposta e non necessita né la dichiarazione, né il timbro di autorizzazione.

7. Pannelli Luminosi e Proiezione.

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per i casi particolari si rimanda a quanto previsto dall'art. 14 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507

8. Insegna d'esercizio.

Si fa riferimento alla disciplina dell'installazione delle insegne di esercizio così come definite dall'art. 47 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495, come modificato dall'art. 37 del D.P.R. 16.09.1996 n. 610) ed in particolare dagli art. 104-105-106 del vigente Regolamento Edilizio comunale. Per insegna deve intendersi la scritta o altro mezzo visivo di comunicazione in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simbolo o marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, che adempie la funzione di identificare il luogo in cui si svolge una determinata attività economica per indirizzarvi chi vi abbia interesse.

Se la superficie complessiva delle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi non supera i 5 metri quadrati, l'imposta sulla pubblicità non è dovuta purché tali insegne contraddistinguano la sede ove si svolge l'attività che è oggetto della comunicazione (art. 17, comma 1-bis del D.Lgs. n. 507/93).

Se però la superficie complessiva è superiore ai 5 metri quadrati, l'imposta va calcolata sull'intera superficie delle insegne esposte (art 2 - bis, comma 5, Legge n. 75/2002). In tal caso è stabilita una tariffa base alla quale sono applicabili le maggiorazioni di cui agli art. 30 e a quelle previste dal presente articolo del Regolamento comprese quelle per classi di superficie, così determinate:

- maggiorazione 100% per superfici oltre 10 e fino a 15 mq.;
- maggiorazione 200% per superfici oltre 15 mq.

9. Volantinaggio - persona circolante.

Per la pubblicità commerciale effettuata mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario porta a porta, fermo restando quanto previsto dall'art.18 del presente Regolamento, è stabilita una tariffa per persona e per giorno indipendentemente dal quantitativo e dalle dimensioni del materiale distribuito o esposto.

Non sono applicabili maggiorazioni.

Art.32 - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (Art. 7 del D.Lgs. 507/93)

L'imposta è commisurata, in rapporto alla tariffa, alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superficie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre primo, a mezzo metro quadrato.

In caso di più installazioni, anche aventi la medesima natura, concesse con separati atti amministrativi, l'imposta si applica avendo riguardo ad ogni singola installazione.

Per i mezzi polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso, non è assoggettabile al canone l'installazione di mezzi pubblicitari di superficie inferiore a 300 centimetri quadrati.

Per le tipologie pubblicitarie di cui ai commi 3, 4, 7 e 9, dell'articolo precedente in luogo del criterio della superficie si applicano i criteri rispettivamente previsti per ciascuna tipologia.

Art.33 – ESCLUSIONI

E' esclusa dall'imposta:

- a. la pubblicità editoriale, quelle radiotelevisiva e quelle effettuata con altri mezzi telematici, purché non effettuata con mezzi collocati all'esterno con modalità che possano incidere sull'arredo urbano o sull'ambiente;
- b. la pubblicità effettuata su veicoli ferroviari.

Art. 34 – ESENZIONI (Art. 17 del D.Lgs. 507/93)

Sono esenti dall'imposta:

- a. i mezzi pubblicitari realizzati per propri fini istituzionali e relativi ad iniziative svolte in via esclusiva dallo Stato, dalla Regione Sicilia, dal Consorzio dei comuni, dal Comune di Giarre nonché quelle effettuate da enti religiosi ammessi dallo Stato per l'esercizio del culto; La presenza di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, all'interno del mezzo pubblicitario, mantiene l'esenzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 1 mq;
- b. i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscono all'attività negli stessi esercitata;
- c. i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali di cui al punto b), purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- d. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relative all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;
- e. gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato;
- f. gli avvisi al pubblico, riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;

- g. i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;
- h. i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- i. i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- j. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, limitatamente ad un mezzo pubblicitario per ogni sede; quando i mezzi sono più di uno l'esenzione è concessa per quello che comporta il pagamento del canone più basso;
- k. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di Regolamento, sempre che la superficie del mezzo usato, qualora non espressamente stabilita, non superi il mezzo metro quadrato di superficie;
- l. l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo e del numero telefonico dell'impresa sui veicoli di sua proprietà o adibiti ai trasporti per suo conto, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato;
- m. l'indicazione della ragione sociale e del marchio sui veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea
- n. la pubblicità inerente la donazione del sangue;
- o. I manifesti per avvisi di eventi luttuosi apposti sulle pareti delle residenze dei congiunti, purché gli stessi vengano rimossi entro cinque giorni dalla loro esposizione Tale ripristino delle superfici ospitanti deve avvenire a cura dell'impresa che si è occupata dell'affissione pena le sanzioni di cui al presente Regolamento
- p. Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi se la superficie complessiva non supera i 5 metri quadrati e purché tali insegne contraddistinguano la sede ove si svolge l'attività che è oggetto della comunicazione (art. 17, comma 1-bis del D.Lgs. n. 507/93).

Art.35 – RIDUZIONI (Art. 16 del D.Lgs. 507/93)

Le riduzioni dell'imposta, a qualunque titolo previste, non sono cumulabili e si applicano alla tariffa finale di ciascuna tipologia pubblicitaria.

Qualora più di una delle riduzioni previste nel presente articolo siano riconducibili alla stessa fattispecie, si applica quella di maggiore entità;

La tariffa finale è ridotta del 50% per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

La tariffa finale è ridotta del 50% per le pubblicità relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Giarre, del Consorzio dei Comuni, della Regione Sicilia;

La tariffa finale è ridotta del 50% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

La presenza di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, relative alle fattispecie del presente articolo all'interno del mezzo pubblicitario, mantiene la riduzione e condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 1 mq.

Art.36 - AGEVOLAZIONI

I titolari di esercizi commerciali o artigianali ubicati in piazze, strade, od altre aree di circolazione, precluse al traffico veicolare o pedonale a cause dell'esecuzione di lavori pubblici di durata superiore a sei mesi, possono beneficiare di una agevolazione sull'imposta annuale dovuto per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

L'agevolazione consiste in una riduzione pari al 50% dell'importo dell'imposta annuale dovuto per pubblicità permanente.

I titolari interessati potranno avvalersi dell'agevolazione di cui al presente articolo previa presentazione di apposita domanda alla Direzione Tributi volta ad ottenere la riduzione dell'imposta dovuta e non ancora versata.

Art.37 - MODALITA E TERMINI DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA PER MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI

Le installazioni dei mezzi pubblicitari effettuate a seguito di autorizzazioni, con durata superiore a 365 giorni, sono assoggettate all'imposta e costituiscono una obbligazione autonoma riferita ad ogni periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il pagamento dell'imposta relativa alla prima annualità deve essere eseguito in unica soluzione anticipata al momento del ritiro dell'autorizzazione, la cui validità é condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

In caso di sostituzione di mezzi pubblicitari preesistenti si procederà al conguaglio fra l'imposta dovuta in seguito alla nuova autorizzazione e quelle già corrisposta per lo stesso periodo.

Per le annualità successive a quelle del rilascio dell'autorizzazione il pagamento dell'imposta deve essere effettuato entro il 31 Gennaio di ciascun anno. Qualora, in corso di validità dell'autorizzazione, l'intestatario della medesima intende rinunciare alla pubblicità, deve presentare apposita denuncia di cessazione all'ufficio comunale che a suo tempo ha rilasciato l'autorizzazione medesima, sempre entro il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento.

Le nuove autorizzazioni per mezzi pubblicitari già installati rilasciate a seguito di successione ereditaria o modifiche della ragione sociale della stessa ditta intestataria, non dà luogo a nuovo assoggettamento di imposta.

Non si dà luogo a rimborso per le installazioni di mezzi pubblicitari non utilizzati totalmente o parzialmente, anche nel caso di revoca dell'autorizzazione da parte del comune.

Si dà luogo al rimborso dell'imposta eventualmente versata solo nel caso in cui il titolare dell'atto di autorizzazione, prima di procedere all'installazione dei mezzi pubblicitari, rinuncia all'autorizzazione con apposita motivata comunicazione scritta diretta all'ufficio comunale che a suo tempo ha rilasciato il provvedimento.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento sull'apposito conto Corrente postale intestato al Comune. L'importo dovuto é arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di euro più vicina. In alternativa è ammesso il versamento diretto alla Tesoreria Comunale.

Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione residenze o sede e codice fiscale del titolare dell'autorizzazione nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. In caso di versamenti cumulativi riferiti allo stesso titolare, l'attestazione di pagamento dovrà essere accompagnata da apposita distinta riepilogativa.

L'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione. Qualora l'importo dell'imposta sia superiore a euro 1800,00, il pagamento può essere effettuato, per gli anni successivi alla prima annualità, in tre rate di pari importo, Senza applicazione di interessi, entro le scadenze dei 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento.

Nel caso in cui la scadenza del termine di pagamento coincida con un giorno festivo, il pagamento medesimo può essere validamente effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art.38 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO PER MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI

Per le installazioni autorizzate per un periodo non superiore a 365 giorni il pagamento dell'imposta deve essere effettuato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'installazione, con le modalità previste dal precedente articolo.

Non é ammesso il pagamento in forma rateale.

Le tariffe per mezzi pubblicitari autorizzati per una durata temporanea sono calcolate secondo i seguenti parametri:

- a. durata fino a 30 giorni: tariffa pari a 1/10 di quella annua;
- b. durata fra 31 e 60 giorni: tariffa pari a 2/10 di quella annua;

- c. durata fra 61 e 90 giorni; tariffa pari a 3/10 di quella annua;
- d. durata oltre 90 giorni: tariffa annua

Art.39 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale può affidare in concessione, totalmente o parzialmente, il servizio gestione dell'imposta ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalle normative vigenti.

TITOLO VI DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 40 - ISTITUZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

E' istituito, in tutto il territorio comunale in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 il servizio delle "Pubbliche Affissioni".

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati di cui all'art.11del presente regolamento,di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 41 – SOGGETTO PASSIVO

Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 42 – MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.
3. La richiesta di affissione, di norma, dovrà essere soddisfatta utilizzando le postazioni presenti su tutto il territorio comunale come risultanti dal Piano Generale degli Impianti.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili nel capoluogo o in una o più frazioni deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni oppure chiedere che essa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
9. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,822 per ciascuna commissione; nel caso che il servizio sia affidato in concessione, tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario stesso.
11. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.
12. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
13. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
14. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.
15. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
16. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Art. 43 - TARIFFE

Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto comprensivo dell'imposta di pubblicità, nella misura risultante dalle tariffe stabilite con provvedimento del competente organo comunale, a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Le tariffe sul diritto delle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

Art. 44 – RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

1. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del decreto;
2. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
3. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
4. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
5. per gli annunci mortuari.

Art. 45 – PAGAMENTO DEL DIRITTO-RECUPERO DI SOMME

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del decreto.

2. Il Comune per particolari esigenze di carattere organizzativo consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
3. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni previste dall'art. 32 del presente regolamento.

Art. 46 – ESENZIONE DEL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

1. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
2. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
3. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
4. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
5. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
6. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
7. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

TITOLO VII PENALITA' E SANZIONI

Art. 47 - MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI O REALIZZATI IN DIFFORMITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

Sono considerate abusive tutte le forme di pubblicità poste in opera senza la prescritta preventiva autorizzazione.

E' considerata altresì abusiva ogni variazione non autorizzata degli impianti pubblicitari speciali.

Sono considerate difformi tutte le forme di pubblicità che non rispettano le condizioni e caratteristiche dell'autorizzazione, sia per la forma, per contenuto, dimensioni, colori, sistemazione e ubicazione del mezzo pubblicitario.

Art. 48 – PENALITA', SANZIONI, INTERESSI, COPERTURA IMMEDIATA E RIMOZIONE, DECORRENZA DELLA PUBBLICITA' ABUSIVA.

Per omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica una penalità pari al 30% dell'imposta dovuta.

Sull'ammontare dell'imposta dovuta e non pagata alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno.

Le penalità per ritardato versamento dell'imposta e gli interessi legali maturati dalla data di scadenza a quella del pagamento possono essere applicate direttamente mediante iscrizione a ruolo coattivo.

Per le installazioni difformi di cui al precedente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecunia pari al 100% dell'imposta dovuta.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24, comma 2, del D.l.gs. 15.11.1993, n. 507 da Euro 103,00 a 1032,00.

Il Comune, per i mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o installati in difformità della stessa o per i quali non sia stato effettuato il pagamento della relativa imposta, può disporre la copertura della pubblicità con essi effettuata in modo che sia privata di efficacia, con invito ai responsabili di provvedere direttamente entro 3 giorni dalla notifica dell'atto.

Decorso il predetto termine il Comune provvede d'ufficio; tale copertura potrà essere effettuata con le modalità ritenute più congrue ed opportune e delle operazioni compiute verrà redatto apposito processo verbale.

L'impianto sarà privo di efficacia pubblicitaria fino a quando i responsabili della violazione non provvederanno a ripristinare lo status quo ante, ovvero a ripristinare la pubblicità in modo conforme.

Indipendentemente dalla copertura, nei casi in cui gli impianti suddetti siano installati in difformità dal Piano Generale degli Impianti o in caso di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, il Comune provvede alla rimozione e alla custodia dell'impianto, previa diffida all'installatore e/o a colui che dispone materialmente o giuridicamente del mezzo pubblicitario, a provvedere direttamente e a proprie spese.

Sia in caso di copertura del messaggio che di rimozione di mezzi pubblicitari effettuati d'ufficio, le spese sostenute dall'Amministrazione sono poste a carico dei soggetti responsabili della violazione, procedendo alla notifica di apposito avviso per il recupero delle predette somme, comprese quelle di deposito del mezzo pubblicitario rimosso sia in caso di deposito presso terzi, sia in caso di custodia presso i locali dell'Amministrazione.

L'impianto pubblicitario rimosso in deposito può essere riconsegnato solo previo pagamento dell'intero debito.

Trascorso il termine di centottanta giorni dalla rimozione, senza che vi sia richiesta di restituzione e pagamento dell'intero debito, il Comune procede alla distruzione dell'impianto. Le spese per la distruzione sono a totale ed esclusivo carico dei responsabili.

La pubblicità effettuata senza la prescritta autorizzazione si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata, per le tipologie previste ai commi 1 e 8, dell'art. 31 del presente regolamento. Si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è stata accertata, per le tipologie previste ai commi 2, 3, 4, 5, 7, 9, del medesimo art. 31.

Quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo vale ai soli fini dell'applicazione dell'imposta; il pagamento della sanzione non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso, poiché non corregge le irregolarità dell'installazione.

Art.49 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI

La sanzione per omesso o parziale o tardivo versamento dell'imposta può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte della Direzione Tributi e delle quali il soggetto tenuto al pagamento abbia avuto formale conoscenza.

- a. al 4% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento dell'imposta o di una parte di essa, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
- b. all'8% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento dell'imposta o di una parte di essa, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

Il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento del canone dovuto.

Art.50 - DIFFIDA AD ADEMPIERE ED ATTIVITA DI CONTROLLO

1. La Direzione Tributi effettua le opportune verifiche sui versamenti e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento dell'imposta, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 30 giorni per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta, penalità ed interessi.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità previste dai regolamenti comunali.
3. Ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4) del Codice Civile il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui al comma 1 è fissato in cinque anni.
4. Per le installazioni abusive, il verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale costituisce titolo per i provvedimenti di cui all'art.48 del presente Regolamento.
5. I controlli sulla pubblicità, sulle insegne di esercizio e sulle affissioni, sull'assolvimento dei relativi obblighi derivanti dall'imposta per l'installazione dei mezzi pubblicitari e dal diritto sulle pubbliche affissioni,

sono svolti dai soggetti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 285/92. E' altresì conferita al personale della Direzione Tributi la potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti tecnici e non, richiedendo anche l'esibizione delle autorizzazioni per l'installazione dei mezzi pubblicitari e i bollettini di versamento della relativa imposta, previa esibizione dell'apposito tesserino di identificazione. Il verbale di accertamento redatto dai suddetti funzionari costituisce titolo per l'azione di cui al comma 1 del presente articolo. Nell'esercizio di tali funzioni ispettive, al personale sopra indicato, sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative della Polizia Municipale.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 - RAPPORTO CON I PRIVATI

In presenza di prevalente interesse pubblico teso al finanziamento di opere o attività, l'Amministrazione potrà, attraverso una particolare convenzione con privati, concedere l'installazione di cartellonistica su suolo pubblico.

Art. 52 - ADEGUAMENTI, DELOCALIZZAZIONI E RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI MUNITI DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE, MA IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA

Tutti gli impianti pubblicitari esistenti, muniti di domanda di autorizzazione e realizzati in completa conformità alla stessa che non rispondono alle disposizioni del presente Regolamento, devono essere adeguati entro e non oltre 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

I titolari degli impianti di cui al precedente comma dovranno pertanto, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, indirizzare domanda atta ad ottenere la nuova autorizzazione.

L'Amministrazione si pronuncerà sull'istanza di adeguamento entro e non oltre 60 giorni dal suo ricevimento.

In caso di esito negativo ovvero in caso di mancata istanza di adeguamento, l'Amministrazione indicherà all'interessato la data entro cui l'impianto dovrà essere rimosso.

Tale data non potrà comunque superare 90 giorni dalla notifica del diniego.

Il presente articolo si applica a tutti i provvedimenti di concessione e autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato.

Art. 53 - ADEGUAMENTI, DELOCALIZZAZIONI E RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI NON MUNITI DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Tutti gli impianti pubblicitari esistenti, non muniti di domanda di autorizzazione che non rispondono alle disposizioni del presente Regolamento, sono soggetti alle disposizioni di cui all'art 48 del presente Regolamento.

I titolari degli impianti non muniti di domanda di autorizzazione, ma conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, potranno presentare, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, domanda di autorizzazione.

L'Amministrazione si pronuncerà sull'istanza di adeguamento entro e non oltre 60 giorni dal suo ricevimento.

In caso di esito negativo ovvero in caso di mancata istanza di adeguamento, l'Amministrazione indicherà all'interessato la data entro cui l'impianto dovrà essere rimosso.

Art. 54 - RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI DIREZIONALI

Tutti gli impianti di segnaletica direzionale esistenti non autorizzati o difformi a quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento, devono essere rimossi entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione e

pubblicazione del presente Regolamento, a cura e spese del titolare dell'impianto.

I titolari degli impianti di cui al precedente comma che non rispetteranno il termine sopraindicato saranno soggetti alle prescrizioni dell'art. 48 del presente Regolamento.

Art. 55 - DECADENZE DI CONCESSIONI SU SUOLO PUBBLICO

Tutte le concessioni per impianti pubblicitari rilasciate su suolo pubblico non sono rinnovabili alla data di scadenza indicata nel provvedimento e decadono automaticamente.

I suddetti impianti pertanto, se non rimossi, sono soggetti alle disposizioni di cui all'art 48 del presente Regolamento.

Art.56 - NORME DI RINVIO

Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento seguitano ad applicarsi le disposizioni contenute in quello approvato dalla Giunta comunale con deliberazione N 06 del 13.01.2003.

Inoltre, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle seguenti norme:

1. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;
2. D.P.R, 16.12.1992 n. 495 Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda ai contenuti degli art. 49, 50 e 55 del decreto legge 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
3. D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 57 - ABROGAZIONE NORME CONTRASTANTI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Norme Tecniche degli Impianti

Caratteristiche Tipologiche

Caratteristiche Generali

Caratteristiche Tecnico Prestazionali

Art. 1A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti pubblicitari disciplinati dal P.G.I.P. così come individuati all'art. 4 del Regolamento devono avere le seguenti caratteristiche

A. Cartello

Manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido o semirigido, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce, Possono contenere anche messaggi variabili.

I formati ammessi sono.

A.1 - formato tino a mq. 12;

A.2 - formate compreso tra mq. 16 e mq 18:

B. Impianto per affissione

Supporto atto ad ospitare le affissioni di natura istituzionale e sociale, le affissioni di natura commerciale e le affissioni dirette.

Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100.

Gli impianti per le affissioni sono costituiti da:

B1 Stendardo per affissioni luttuose – Elemento costituito da un supporto rigido mono o bifacciale destinato all'affissione di 4 manifesti di cm. 50x35 per annunci di luttuosi

B2 Stendardo - Manufatto mono o bifacciale supportato da un'idonea struttura di sostegno è costituito da materiale rigido utilizzabile in entrambe le facciate nei seguenti formati:

B2.1 - formato piccolo- cm. 100x140, cm. 140x100 (2 fogli)

B2.2 - formato medio - cm. 140x200 200x140 (4 fogli)

B3 Tabella a muro - Struttura monofacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti, apposte su muri di recinzione o di sostegno.

Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm 70x100, riei seguenti formati:

B3.1 - formati piccoli - cm. 140x100 -100x140 (2 fogli);

B3.2 -formati medi - cm. 140x200 200x140 (4 fogli), 280x200 (8 fogli);

C. Impianto Pubblicitario speciale

Manufatto luminoso, illuminato, o privo di luce, bifacciale o trifacciale, composto da caratteri alfa numeri completati eventualmente da marchio, simboli o orologio segna giorno - ora - temperature, a lettere scatolari o filo di neon con eventuale pannello retrostante, il tutto montato su adeguate strutture di sostegno

Tale impianto non potrà essere ubicato sulle coperture degli edifici, cha non siano a terrazza.

D. Striscione e Gonfalone

Si definisce striscione e gonfalone l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione di manifestazioni o spettacoli nonché per il lancio di promozioni commerciali

E. Impianti su Arredo Urbano

Manufatti Collocati di norma su suolo pubblico aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità

nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

E.1 Supporto informativo

Manufatto bifacciale o trifacciale, finalizzato a supportare almeno su di un lato messaggi di natura istituzionale, culturale e turistica e sugli altri lati messaggi pubblicitari.

Può essere luminoso, illuminato o privo di luce

E.2 Orologio

Orologio montato su palo o colonna contenente anche un supporto per messaggi pubblicitari che potrà essere luminoso, illuminato o privo di luce ed il messaggio pubblicitario potrà avere una dimensione massima pari a 0,7mq.

E.3 Parapedonale

Struttura metallica in tubolare con Φ mm. 90 realizzato in acciaio o ferro zincato verniciato, Il messaggio pubblicitario, privo di luce, dovrà avere dimensioni di cm, 50x120, con Cadenza alternate pieno – vuoto.

E.4 Pensilina autobus

Struttura realizzata da pali ad arco, costituiti da montanti in acciaio o ferro zincato verniciato Φ mm 100 sormontata da coperture in materiale plastico trasparente opportunamente predisposte per lo scolo delle acque piovane.

E.5 Palina fermata

Struttura composta da un montante di sezione circolare in acciaio o ferro zincato verniciato Φ mm 80, con cassonetto cm, 100 x 140.

E.6 Contenitori per raccolta differenziata

Struttura composta da basamento e copertura in conglomerate cementizio, completa di sportello per il prelievo dei rifiuti

E.7 Segnaletica direzionale

Vengono ammesse le frecce recanti indicazioni turistiche, alberghiere e quelle indicanti servizi di utilità pubblica, installate secondo una proposta unitaria generale, ovvero collocate in un unico impianto costituito da due montanti per l'alloggio della segnaletica in questione-

Art.2A - CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI

La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano e di migliorare l'immagine della città, tenendo, altresì, presente la solidità e la durevolezza nonché la facilità di pulizia e di manutenzione degli elementi stessi.

Gli impianti pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; devono avere sagoma regolare che non può essere quella di disco e triangolo ed in ogni caso non ingenerare confusione con la segnaletica stradale ed ostacolarne la visibilità, entro lo spazio di avvistamento.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e degli altri agenti atmosferici, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi. Devono essere comunque rispettate tutte le specifiche norme in materia.

Per tutti gli impianti pubblicitari non luminosi, né illuminati, il colore rosso deve essere limitato ad eventuali riproduzioni di marchi di fabbrica, senza comunque interessare oltre 1/5 della superficie totale del mezzo.

Tutti gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non possono avere luce intermittente, né di colore rosso, e devono essere di intensità tale da non procurare abbagliamento.

Il sistema di illuminazione deve essere conforme a tutte le specifiche norme in materia.

Non sono ammessi impianti su fioriere, panchine e cestini.

Ogni impianto pubblicitario deve avere i seguenti requisiti tecnici:

Il bordo inferiore degli impianti di tipo A. Cartelli deve essere, in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 150 cm. rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente

Il bordo inferiore degli impianti di tipo B2 standard porta manifesti deve essere, in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 70 cm. rispetto al piano del marciapiede o della banchina.

Il bordo inferiore degli impianti di tipo D. Striscioni e gonfaloni, se posizionati al di sopra della carreggiata ,

sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota inferiore a 400 cm. rispetto al piano della carreggiata.

Gli impianti di tipo B. Impianto per affissioni destinati alle Pubbliche affissioni, gestite dall'Amministrazione comunale dovranno essere dotati di apposita targhetta con indicata la dicitura Comune di GIARRE ed il numero progressive dell'impianto.

Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla normativa vigente in materia di abbattimento barriere architettoniche Legge 13/89 e sue successive modificazioni e integrazioni e devono rispettare i requisiti tecnici e le prestazioni riportate all'art. 3UT

Art. 3 A - REQUISITI TECNICO- PRESTAZIONALI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

RESISTENZA E STABILITA' MECCANICA capacita degli impianti pubblicitari di resistere al sovraccarichi, agli urti, alle percussioni, alle vibrazioni, ed in generale ai fenomeni dinamici, in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, nel rispetto del coefficiente di sicurezza, Senza deformazioni incompatibili; e cioè sia per le singole parti, sia per la struttura nel suo insieme.

Rispetto di tutta la specifica normativa vigente in materia di progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture, per il tipo di struttura ed i materiali utilizzati.

RESISTENZA E REAZIONE AL FUOCO: caratteristica dei materiali e degli elementi che costituiscono gli impianti pubblicitari, di resistere al fuoco per un tempo determinato Senza subire deformazioni incompatibili con la loro fruizione, e di non aggravare il rischio di incendio con la loro infiammabilità.

Rispetto delle prescrizioni tecniche e procedurali vigenti in materia.

SICUREZZA DALLE CADUTE E DAGLI URTI ACCIDENTALI: caratteristica dell'impianto pubblicitario di non presentare ostacoli che possano comportare il rischio di urti accidentali.

SICUREZZA ELETTRICA ED EQUIPOTENZIALE: la caratteristica degli impianti elettrici di essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire agli utenti il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali.

Impianti elettrici conformi alle norme CEI per la sicurezza elettrica ed equipotenziale. Conformità alle disposizioni della legge n. 461/1990, del dpr n. 447/1991 e successive modifiche e integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo la regola dell'arte.

CONTROLLO DELL'ABBAGLIAMENTO: condizione che le sorgenti luminose ove previste, comunque e dovunque collocate ed in qualsiasi campo visivo possibile, non producano per gli utenti una sensazione di fastidio a causa dell'abbagliamento ed in particolare non producano abbagliamento agli automobilisti.

Rispetto della normativa specifica; Norme CEI; Istruzioni E.N.EL.; Raccomandazioni Federelettrica.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE: condizione che le superfici con cui l'utente dell'impianto pubblicitario può normalmente entrare in contatto devono presentare scarsa attitudine al surriscaldamento a seguito di normale utilizzo, processi di esercizio e assorbimento dell'irraggiamento solare. In generale, è richiesto che sia mantenuta la temperatura: $t < 60^{\circ}\text{C}$.

RESISTENZA AGLI AGENTI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI: la durevolezza é l'attitudine dei singoli materiali ed elementi, che compongono l'impianto pubblicitario, a conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali, cromatiche e di finitura superficiale, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche, dell'irraggiamento solare a quelli degli agenti chimici e biologici.

Materiali ed elementi devono conservare inalterate le proprie caratteristiche sotto l'azione degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano. Particolare attenzione va riservata alla prestazione di non gelività dei materiali. Per i singoli materiali le prestazioni richieste sono conformi alle norme: UNI 8942/1; UNI 8942/2; UNI 8942/3; UNI 8942/4; UNI En 202; . Il requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici. Gli elementi non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili o ispezionabili evitando il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco o di residui di vario genere.

RESISTENZA AGLI ATTI DI VANDALISMO: la caratteristica dei singoli elementi e del loro sistema d'insieme (impianto pubblicitario) di dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure di consentire che vi si possa facilmente porre rimedio.

Tutti gli elementi, i loro collegamenti ed ancoraggi, ed il loro sistema d'insieme, devono possedere caratteristiche materiche, morfologiche e costruttive tali da soddisfare al meglio, relativamente alle prestazioni attese ed attendibili degli elementi di cui trattasi, il requisito della resistenza agli atti di

vandalismo, in particolare sono richieste: - collocazioni che rendano gli elementi difficilmente aggredibili; - resistenza ai graffi ed agli strappi superficiali; - superfici con conformazioni e trattamenti con fluidi "antiscrittura" per le parti poste entro l'altezza di 3 mt. dal piano di calpestio.

AFFIDABILITA' : l'affidabilità è l'attitudine dell'impianto pubblicitario a garantire nel tempo la continuità del funzionamento dei diversi componenti e delle loro reciproche interrelazioni.

Il minimo livello di affidabilità richiesto all'intero sistema deve essere almeno raggiunto da ogni singolo componente. Tutti gli elementi componenti l'impianto debbono garantire il livello di affidabilità inizialmente dichiarato dal tecnico asseverante.

CONTROLLABILITA' E ISPEZIONABILITA': l'attitudine a consentire in modo sicuro ed agevole controlli ed ispezioni sullo stato dei materiali e dei componenti, per facilitare i necessari interventi di manutenzione, sia occasionale che programmata.

Gli elementi ed i loro sistemi d'insieme costituenti gli impianti pubblicitari, debbono avere caratteristiche morfologiche, dimensionali, funzionali e tecnologiche tali da consentire di effettuare in sicurezza ed agevolmente controlli ed ispezioni per la verifica del loro stato di conservazione ed efficienza, e per l'effettuazione dei necessari interventi di pulizia, riparazione e integrazione, sostituzione e recupero.

Il manufatto pubblicitario ed ogni suo componente deve possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e di permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti (pulibilità); deve possedere l'attitudine a consentire in modo agevole, nel caso di guasti, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza di elementi e sistemi costituenti l'impianto pubblicitario, o di parti di essi (riparabilità e integrabilità; infine deve possedere l'attitudine a consentire in modo agevole, in caso di guasto grave o di obsolescenza funzionale e/o tecnologica, la sostituzione di elementi tecnici costitutivi o di parti di essi. E' l'attitudine dei materiali e degli elementi tecnici, in seguito alla loro rimozione o demolizione, di poter essere convenientemente riutilizzati o riciclati, anche con finalità di salvaguardia ecologica e di risparmio energetico (sostituibilità e recuperabilità). Per i manufatti pubblicitari di maggiore importanza è necessario che il progetto sia integrato dal "manuale di manutenzione" che preveda le modalità dei controlli, delle ispezioni e di ogni altra operazione necessaria a garantire la presenza contemporanea di ogni attitudine descritta nel presente punto.

Art. 4A - PUBBLICITÀ PER CONTO TERZI SUI VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI LINEA E NON, SUI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI TAXI E BUS - NAVETTA. (Art.17 REGOLAMENTO)

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

- a. che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere dimensioni esterne di 75X35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;
- b. che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di cm 100x12;
- c. che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.

Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro.

La Pubblicità per conto terzi sui veicoli utilizzati per bus-navetta, è ammessa alle seguenti condizioni:

- a. che l'automezzo sia nella piena disponibilità di colui che effettua la pubblicità
- b. Che sia realizzata con un massimo di due pannelli monofacciali rettangolari con dimensioni massime di cm. 200x50 in relazione alle dimensioni del veicolo, con sporgenza massima non superiore a cm 3 rispetto alla superficie del veicolo, saldamente ancorati alle fiancate dell'automezzo.

In tutti i casi di cui ai commi precedenti, le scritte i simboli e le combinazioni di colori non devono ingenerare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere forma di disco o triangolo, disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione

E' vietata la pubblicità luminosa all'interno dei veicoli.

Procedure per la presentazione delle richieste e procedure per le autorizzazioni

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA AUTORIZZATIVA E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

- **INTERVENTO DIRETTO DA PARTE DEI PRIVATI (art. 10 REGOLAMENTO)**

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione diretta, deve contenere:

- a. Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del richiedente;
- b. In caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o Partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- c. Ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto;
- d. Adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile
- e. Assenso del proprietario dell'edificio o dell'area interessata (in caso di condominio dell'Amministratore).
- f. Adeguata polizza fideiussoria a garanzia dell'imposta a seguito dell'autorizzazione triennale.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato:

- a. planimetria in scala 1:2000 con indicazione del luogo di installazione dell'impianto pubblicitario;
- b. documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato; le due fotografie, una panoramica e l'altra particolareggiata, dovranno avere formato minimo di cm 9X12;
- c. relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio, e della qualità della luce emessa;
- d. disegni particolareggiati dell'impianto pubblicitario con precisione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scale non inferiore a 1:50 ed inoltre:
 - per la collocazione su edificio, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:100 della facciata interessata;
 - per la collocazione a terra, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:200 della porzione di area interessata con l'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici, ecc.

Dagli elaborati di progetto si deve chiaramente evincere l'inserimento ambientale del manufatto ed il suo inserimento nel contesto urbano circostante

e. Relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara:

- il rispetto delle norme P.G.I.P.;
- la conformità del manufatto con i requisiti tecnico-prestazionali indicati al punto 3A
- idoneità statica attestando che il manufatto é stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e delle caratteristiche del ponteggio, in modo da garantire la stabilità.

Ogni istanza dovrà riferirsi ad un'unica tipologia di impianto, anche se potrà comprendere più di un manufatto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del DPR 495/92 e dall'art. 23 C.S., entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione allegata prevista, l'ufficio competente deve rilasciare la relativa autorizzazione o comunicare motivato diniego.

Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso in cui l'ufficio competente ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne fa richiesta entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà archiviata.

- **ALTRA PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO: PROCEDURA DI PRESENTAZIONE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE DIRETTA**

L'installazione di pubblicità per conto altrui é soggetta a preventiva autorizzazione diretta rilasciata dal Comune.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione diretta, deve contenere:

- a. Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del richiedente;
- b. In caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o Partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- c. L'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare la pubblicità per conto altrui;

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. Bozzetti in triplice copia della pubblicità da esporre ovvero dell'intero manufatto se trattasi di esposizione in vetrinette, raccoglitori e simili
- b. Una fotografia in formato minimo di cm 9X12 del luogo dove il mezzo pubblicitario sarà installato;
- c. Breve relazione descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio, e della qualità della luce emessa
- d. Nel caso di impianti luminosi o illuminati, dichiarazione che gli impianti saranno installati nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Nel caso della pubblicità fonica di cui all'art.15 é sufficiente breve relazione contenente l'indicazione della durata della pubblicità e il numero delle fonti di diffusione.

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione allegata prevista, l'Ufficio competente deve rilasciare la relativa autorizzazione o comunicare motivato diniego.

Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso in cui l'Ufficio competente ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne fa richiesta entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà archiviata.

Nel caso di pubblicità commerciale, e non, effettuata per conto altrui mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario e mediante persone circolanti con cartelli e altri mezzi pubblicitari occorre attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 18 del Regolamento.

• **PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI TRAMITE PROGETTI UNITARI IN AREE DI ADDENSAMENTO PUBBLICITARIO (art.14 Regolamento)**

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere:

- a. Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del richiedente;
- b. In caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o Partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- c. Polizza assicurativa di responsabilità civile;
- d. Adeguata polizza fideiussoria a garanzia dell'imposta a seguito dell'autorizzazione triennale
- e. Dichiarazione di assenso del proprietario dell'edificio o dell'area interessata (in caso di condominio dell'Amministratore).

I progetti Unitari di iniziativa privata sono costituiti dai seguenti elaborati:

- a. Planimetria di inquadramento dello stato di fatto in scala 1:2000;
- b. planimetria di inquadramento estratta dal PRG in scala 1:2000
- c. rilievo fotografico
- d. stato attuale e di progetto in scala 1:200 e comunque non inferiore alla scala 1:500 costituito da planimetria, sezioni, profili con indicazione degli allineamenti e di tutti gli impianti previsti, corredato dal computo delle superfici pubblicitarie per ciascun impianto e della superficie complessiva;
- e. progetti di ciascun manufatto, completo di sezione in scale non inferiore a 1:50 con particolari tecnologici inerenti le caratteristiche di realizzazione, i materiali impiegati, i supporti o sistemi di ancoraggio e la qualità della luce emessa;

- f. vedute prospettiche, simulazioni o eventuale ulteriore documentazione necessaria a descrivere l'inserimento ambientale dei manufatti e il loro inserimento organico alla scena urbana attuale, in relazione allo specifico intervento;
- g. relazione tecnica illustrativa;
- h. Norme Tecniche di Attuazione;
- i. Relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara:
 - il rispetto delle norme P.G.I.P;
 - la conformità del manufatto con i requisiti tecnico-prestazionali contenuti nell'art. 3A
 - idoneità statica attestando che il manufatto é stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e delle caratteristiche del ponteggio, in modo da garantire la stabilità.

Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso in cui l'Ufficio competente ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne fa richiesta entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà archiviata

Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa sopra indicata, l'ufficio sottopone il progetto unitario alla Giunta Municipale. In caso di esito favorevole seguirà senza ulteriori adempimenti da parte degli interessati, autorizzazione cumulativa all'installazione degli impianti oggetto del Progetto Unitario.

